

Affari Privati

Un bosco normativo con pochi privilegiati

DI VINCENZO ZENO-ZENCOVICH

A guardare in prospettiva storica quel che è avvenuto in questi tre anni dall'entrata in vigore della legge 675/96, e i frutti delle deleghe conferite al Governo e al Garante, si può dire che si è assistito a un esempio da laboratorio di "occupazione" normativa di un settore fino a quel momento privo di regolamentazione. A un testo base se ne sono aggiunti, a grappolo, decine di altri fino a creare un sistema ormai compatto — anche se tutt'altro che omogeneo — che non sarà più possibile disboscare. Si rassegnino dunque i critici — e non sono pochi — a dover convivere con un sistema che le loro pur acuminata frecce non scalfiscono.

Ma se andiamo più in dettaglio a esaminare il boschetto normativo che è cresciuto, ci accorgiamo che ciò è avvenuto in maniera diseguale: da un lato si è formato (per continuare nella metafora) un folto sottobosco rappresentato dalle numerose autorizzazioni generali che ormai costituiscono la disciplina settoriale di moltissime professioni e attività. Sono queste il banco di prova dell'effettività della disciplina del trattamento dei dati. Se i destinatari delle autorizzazioni vi si adegueranno, almeno in via tendenziale, ponendo in essere prassi conformi, si potrà dire che l'obiettivo è stato centrato. In caso contrario rimarremo nell'ambito delle discipline essenzialmente declaratorie.

Nel contempo ci si avvede che il fenomeno della delega è stato sfruttato da taluni per ritagliarsi un regime privilegiato o, addirittura, di esenzione. La corsa è stata avviata dai giornalisti i quali, dopo un'intensa campagna di stampa, hanno sostanzialmente imposto la riscrittura dell'articolo 25 della legge. Ma la pubblica amministrazione non è stata da meno, con il più recente decreto 135/99, il quale le ha elargito un regime particolare per il trattamento dei dati sensibili.

Sotto questo aspetto la delega prorogata dalla legge 344/98 (e che è appena scaduta) se ha presentato un miglioramento rispetto alla precedente legge 676/96, imponendo il previo parere del Parlamento sulle modifiche da introdurre, ha, di fatto, segnato un arretramento giacché l'attività di redazione dei nuovi testi è stata tutta interna alla Pubbli-

ca amministrazione, rinunciando a ogni apporto di soggetti ed esperti esterni. Il che ovviamente ha fatto privilegiare il punto di vista del soggetto pubblico. Il rischio, concreto, è che alla fine la legge 675/96 ponga obblighi solo a quei privati che non godono di strumenti di pressione sufficientemente organizzati.

Non va poi dimenticato che, in virtù del principio della cosiddetta "autodichia" (o autoregolamentazione) il Parlamento, la Corte costituzionale e la Presidenza della Repubblica, in quanto organi costituzionali, si stanno dando proprie, autonome, discipline, sottratte al controllo del Garante e dell'autorità giudiziaria. Quest'ultima, infine, preme perché nell'emanando regolamento sul trattamento dei dati "per fini di giustizia" sia ridotta al minimo l'incidenza della legge e dei suoi principi.

Di fronte a questo scenario, paradossalmente, si potrebbe sostenere che lo scadere della delega al Governo non è poi un gran male, giacché molti degli interventi hanno avuto un carattere più di snaturamento che di adeguamento.

Restano, è vero, alcune aree scoperte, soprattutto in campi oggetto di risoluzioni del Consiglio d'Europa. Tuttavia, per il futuro appare preferibile abbandonare la strada delle deleghe, sostanzialmente in bianco, al Governo. Se e dove la legge 675/96 risulta sbagliata sia il Parlamento, che quella legge ha approvato, ad apportare le correzioni, assumendosene la responsabilità.

Va invece potenziata la potestà subregolamentare del Garante, beninteso nei limiti della legge, il quale è il soggetto meglio attrezzato e con una visione più organica del sistema. Se da qualcuno si teme che il Garante sia troppo "di parte", il rimedio sta nel rafforzamento delle procedure proprie della formazione dei regolamenti amministrativi, attraverso una intensa partecipazione — che in larga misura già avviene — dei soggetti interessati alla redazione dei nuovi testi.

E ora che, si spera (ma c'è da temere che non sia così), è finita l'era delle deleghe si potrà mettere mano a quel Testo unico (da tempo invocato dal Garante) che metta ordine in un campo nel quale anche l'esperto fatica a ritrovarsi.

Troppe norme

peggiorative

Ora occorre

un Testo unico